



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

| | |
|------------------------------|---|
| Avv. Bruno De Carolis | Presidente |
| Dott.ssa Claudia Rossi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| Avv. Alessandro Leproux | Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore] |
| Avv. Michele Maccarone | Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario |
| Prof. Avv. Maddalena Rabitti | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 16/11/2012 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Con ricorso pervenuto il giorno 27/02/12, il ricorrente, assistito dal legale fiducia, premesso di avere tratto in data 07/12/11 un assegno di € 2.600,00 a valere sul conto corrente intrattenuto con l'intermediario, da questi stornato in data 19/12/11 per difetto di provvista, lamenta l'avvenuta segnalazione del suo nominativo in CAI e ne chiede l'immediata cancellazione, avendo assolto gli obblighi di cui all'art. 8 e ss. della L. 15/12/90 n. 386 ed avendo prodotto, sia pure con un ritardo di due giorni, la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Con controdeduzioni pervenute il 16/05/12, l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo la correttezza del proprio operato.

A tal fine l'odierno resistente ha dedotto di non avere potuto tenere conto della documentazione successivamente prodotta dal cliente in quanto non conforme, per più ragioni, al disposto dell'art. 8 della L. 386/90.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

E' utile premettere che l'art. 8 della L. 386/90, come modificata dal D. Lgs. 507/99, rubricato come "Pagamento dell'assegno *emesso senza provvista dopo la*



scadenza del termine di presentazione” dispone: “1. Nei casi previsti dall’art. 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. 2. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento del trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente. 3. La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell’importo dovuto.”.

La stessa normativa dispone inoltre nel senso che l’avvio della conseguente procedura sanzionatoria prevista dagli artt. 9 e ss L. 386/90 può essere evitata solo dando prova del pagamento tardivo del titolo secondo le modalità e nei termini di cui al citato art. 8, come precisato anche dalla Circolare Banca d’Italia 11/07/03 (n. 166009)

Nella specie è pacifico che il titolo *de quo*, emesso il giorno 07/12/11, sia rimasto insoluto a prima presentazione in data 15/12/11 per difetto di provvista e sia stato poi pagato in data 21/12/11, essendo rimaste inoltre incontestate le deduzioni di parte resistente secondo le quali la dichiarazione 02/02/12 di avvenuto pagamento è stata rilasciata da un soggetto diverso dal prenditore (ancorchè verosimilmente a questi legato da vincolo di parentela stante l’identità di cognome) ed è stata autenticata in data 21/02/12, oltre il termine di sessanta giorni, inutilmente scaduto il 13/02/12.

Ad avviso di questo Collegio, considerata la tardività della dichiarazione come sopra resa oltre il termine di legge e, soprattutto, la provenienza della stessa da soggetto diverso dal legittimo prenditore del titolo, nonché il chiaro disposto dell’art. 9 L. 386/90, nessuna censura può muoversi all’operato dell’intermediario, dovendosi conseguentemente rigettare la domanda di parte ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 290 del 14 gennaio 2013

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS